

Procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti D.lgs. 24/2023

“Whistleblowing”



Casa di cura S. Anna S.p.A.

Controllo delle copie

<input type="checkbox"/> Distribuzione in forma controllata, copia n° _____
<input type="checkbox"/> Distribuzione in forma non controllata

Stato delle revisioni

Revisione n.	Motivo della revisione	Data
00	Prima Emissione	16/12/2023

INDICE

- 0. Premessa**
- 0.1 Ambito oggettivo di applicazione**
- 0.2 Definizione e contenuto della segnalazione**
- 0.3 Canale di segnalazione**
- 0.4 Attività di gestione delle segnalazioni**
- 0.5 Tutele del segnalante**
- 0.6 Adozione e diffusione del modello**

0. Premessa

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina *whistleblowing*). L’obiettivo della direttiva europea è stabilire norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno. In casi specifici, è prevista la possibilità di effettuare la segnalazione mediante la divulgazione pubblica attraverso i media.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli - di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo - in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Il quadro regolatorio di riferimento è stato infine completato con le Linee Guida ANAC (di seguito anche “LG ANAC”), adottate con delibera del 12 luglio 2023, recanti procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, nonché indicazioni e principi di cui enti pubblici e privati possono tener conto per i canali interni.

La Sia Casa di Cura S. Anna S.p.A. adotta la presente procedura rientrando nell’ambito di applicazione dei soggetti del settore privato che sono dotati di un modello di organizzazione e gestione 231/2001.

01. Ambito oggettivo di applicazione

L'ambito di applicazione della disciplina è inerente alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1). In particolare, le segnalazioni possono avere a oggetto le violazioni riepilogate di seguito, in linea con quanto emerge dalle LG ANAC.

- a) Violazioni delle disposizioni normative nazionali;

Le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231, nonché quelle riguardanti il diritto europeo nelle materie sopra indicate.

Sono **escluse dall'ambito di applicazione** della disciplina le segnalazioni:

- a) legate a un **interesse personale del segnalante**, che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) relative a **violazioni già regolamentate** in via obbligatoria in alcuni settori speciali.

0.2 Definizione e contenuto della segnalazione

Le segnalazioni sono definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse, nonché su condotte volte ad occultarle. Si deve trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

I soggetti legittimati a presentare la segnalazione, nell'ambito della disciplina in esame sono: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo

Il contenuto, delle segnalazioni deve essere il più possibile circostanziato, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

0.3 Canale di segnalazione

E' istituito un canale di segnalazione interno all'ente in forma scritta analogica e orale a mezzo incontro diretto.

In riferimento alla modalità scritta analogica (es.:raccomandate), è previsto che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.

Il soggetto gestore delle segnalazioni sia in forma scritta analogica che orale è individuato in un soggetto esterno e specificatamente nell'O.d.V..

0.4 Attività di gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto delle buste o dell'esposizione orale.

Il gestore della segnalazione procederà a rilasciare al segnalante entro sette giorni avviso di ricezione.

In assenza di indicazione del recapito del segnalante e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, sarà considerata la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa potrà essere trattata come ordinaria, dandone comunicazione al segnalante.

Il Gestore ai fini dell'ammissibilità, valuta che, nella segnalazione, risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Il gestore procederà, in caso di ammissibilità, all'istruttoria della segnalazione acquisendo gli elementi informativi necessari attraverso le strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni.

Il gestore procederà a fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento comunicando l'esito finale dell'istruttoria della segnalazione archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti.

0.5 Tutela del segnalante

La tutela del segnalante è applicata garantendo:

- L'obbligo di riservatezza della sua identità;
- Il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- La limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

 <p>Casa di cura S. Anna SpA</p>	<p>Procedura d.lgs. 34/2023 “Wistleblowing”</p>	<p>Sez. 0 Rev. 00 Data 16/12/2023 Pagina 5 di 5</p>
---	---	--

0.6 Adozione e diffusione della procedura

La presente procedura è approvata con atto dell'amministratore unico il 16/12/2023.

Copia della procedura è depositata presso la sede legale della società.

La presente procedura è notificata a mano a tutti gli operatori della casa di cura ed affissa nella bacheca aziendale. Entro 180 giorni dalla sua adozione, il Responsabile del personale, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, deve organizzare specifiche riunioni illustrative.

Eventuali modifiche alla presente procedura devono essere approvate dall'organo amministrativo e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante notifica a mano del nuovo testo.

Agrigento Lì, 16/12/2023

Amministratore Unico